



UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO

Cocconato – Piovà Massaia

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 75

del 12/12/2022

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E "TERZO RESPONSABILE" DELLE CENTRALI
TERMICHE DEL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA - IMPEGNO DELLA
SPESA.**

Affidatario	C.I.G.	C.U.P.
Ditta B.F. snc	ZA138FD05F	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il DUPS 2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 27.05.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 02/11/2021 di nomina del responsabile del servizio tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DATO ATTO che occorre provvedere all'attivazione del servizio di manutenzione ordinaria delle centrali termiche del Comune di Piovà Massaia, nonché l'attribuzione dell'incarico di terzo responsabile;

RITENUTO di dover prevedere al suddetto servizio per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 dall'accensione alla data di spegnimento;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta B.F. snc di Piovà Massaia la quale contattata si è resa disponibile ad un nuovo incarico per una spesa complessiva a corpo di €.1.300,00 annuali oltre IVA 22%;

RITENUTA detta offerta equa e conveniente per questa Amministrazione, atteso che per il servizio di che trattasi possa provvedersi con un affidamento diretto in considerazione della limitata spesa da sostenere;

CONSIDERATO che, in conformità alle linee guida ANAC n.4 si deroga al principio di rotazione in questo caso per motivi specifici:

- L'Azienda suddetta è presente sul territorio del Comune di Piovà Massaia;
- Viene rispettata l'economicità in quanto il prezzo offerto risulta competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore, le condizioni sono più favorevoli e le caratteristiche offerte sono più consone alle richieste dell'Amministrazione;

- Il grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti servizi è molto alto in quanto la suddetta ditta ha sempre provveduto con correttezza e puntualità ed è intervenuta, su richiesta per problematiche varie, con celerità e competenza;

VISTO:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

CONSIDERATO CHE:

- in tema di qualificazione della stazione appaltante si precisa quanto segue:
 - a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza*"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";
- si procede all'affidamento diretto per rispondere prontamente alle esigenze dell'Unione con un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi, con parametri prezzo-qualità vantaggiosi per l'Amministrazione, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, nonché assicura la possibilità di partecipazione di microimprese del luogo;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 96, convertito in Legge 7.8.2012 n. 135, rende obbligatorio per la Pubblica Amministrazione l'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA;

RILEVATO che ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 è stato modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel quale si precisa che il ricorso al mercato elettronico è necessario solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, pertanto senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale comma è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art.52, comma 1, lettera a), sub.1.2, legge n.108/2021;

VISTO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. come sostituito dall'art.51 della legge n.108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro;

ATTESO CHE:

nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di affidare per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, dall'accensione sino allo spegnimento, alla Ditta B.F. snc di Piovà Massaia – Via Chivasso n.15, P.I. 01327390058, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche del Comune di Piovà Massaia, nonché l'attribuzione dell'incarico di terzo responsabile come in premessa dettagliato, per un corrispettivo di € 1.300,00 annui oltre € 286,00 IVA 22%;

Di impegnare a favore della predetta Ditta B.F. snc di Piovà Massaia la somma complessiva di € 3.172,00 come segue:

- la somma di € 893,00 IVA inclusa, di imputare la spesa all'intervento 01.05.1.103.2 n. 470/3/1 "Centrali termiche III responsabile" in conto competenza del bilancio di previsione triennio 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 1.586,00 nell'esercizio 2023;
- € 693,00 nell'esercizio 2024.

Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione di dichiarazione prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di cui al d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di antimafia e verifica della regolarità contributiva.

Di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009;
- Ai sensi degli artt. 147bis e 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUNIPERO geom. Ivana**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici dell'Unione ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti dell'Ente capofila.